

29 MARZO 2019

**Pubblicazione G.U. n.75 - legge 28 marzo 2019, n. 26 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

È stato compiuto l'iter legislativo del D.l. n.4/2019 convertito nella Legge 28 marzo 2019, n. 26, pubblicata nella G.U. n. 75 del 29 marzo che oltre alle regole per il "reddito di cittadinanza" e "quota cento", contiene alcune novità di carattere tributario.

Una novità introdotta in sede di conversione è rappresentata dalle disposizioni relative all'assistenza fiscale da parte dei CAF e dei professionisti sui requisiti per l'autorizzazione e le sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità (artt. 6 e 7-bis).

E' stata eliminata la disposizione contenuta al comma 2-ter art. 7, D.M. 164/1999, secondo cui l'Agenzia delle entrate verifica annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun CAF nel triennio precedente sia almeno pari all'1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nello stesso triennio. E' stato abrogato anche il comma 3, art. 35, D.Lgs. n. 175/2014. Le altre novità riguardano il regime sanzionatorio in materia di infedele rilascio del visto di conformità o dell'asseverazione e la presentazione del 730 precompilato, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista (art. 5, comma 3, D.Lgs. 175/2014). Le nuove disposizioni confermano che il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella precompilata ma, rispetto al passato, è previsto che resti a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Rimane confermato che il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni sia effettuato nei confronti del contribuente.

26 MARZO 2019

**Agenzia Entrate - Risposta n.84 - Oggetto: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -definizione ex articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all'interpello n. 84 del 26 marzo 2019 riguardante disciplina la definizione delle liti pendenti. Ai fini della definizione delle liti pendenti, nel caso in cui sia intervenuta una sentenza di cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado. Il giudizio di rinvio, infatti, costituisce una fase nuova ed autonoma del giudizio diretto. Trattandosi di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.

21 MARZO 2019

**Agenzia Entrate - Circolare n. 5/E – Utilizzo dell'eccedenza di ACE a scomputo dei maggiori imponibili definiti**

Con la circolare 5/E/2019 l'Agenzia delle Entrate ha analizzato le problematiche operative emerse, nell'ambito delle attività di controllo, in merito alla possibilità di computare l'eccedenza di Ace in diminuzione dai maggiori imponibili oggetto di definizione in sede di accertamento con adesione e in relazione alle modalità di riconoscimento di tale eccedenza. Per motivare lo scomputo dell'eccedenza di Ace dai maggiori imponibili accertati, si fa riferimento all'ottica di ripristino della situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta.

21 MARZO 2019

**Agenzia Entrate - Circolare n.4/E – Chiarimenti nell'ambito dell'attività di accertamento**

Con la circolare 4/E/2019 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti in relazione alla definizione agevolata delle liti pendenti introdotta dal decreto collegato alla legge di bilancio 2019. Si tratta di una definizione che si discosta dalla precedente definizione ex DL n. 50/2017 in quanto riguarda esclusivamente le liti sugli atti impositivi, non estendendosi alle liti riferiti agli atti di mera riscossione. L'Agenzia si è soffermata su due particolari questioni che spesso emergono a fronte dell'attività accertativa degli Uffici:

- lo scomputo delle perdite pregresse nell'ambito dell'accertamento, in ipotesi di utilizzo in sede dichiarativa in misura inferiore all'80% per usufruire di crediti d'imposta, ritenute, acconti o eccedenze;
- la possibilità di rideterminare il credito per le imposte pagate all'estero da utilizzare in detrazione dalla maggiore imposta accertata.

19 MARZO 2019

**Agenzia Entrate - Risposta n.78 - Oggetto: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – definizione ex articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119**

Con Risposta ad interpello n.78, pubblicata in data 19 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate torna sullo spinoso argomento degli obblighi di emissione di fattura in formato elettronico nell'ambito delle prestazioni sanitarie, confermando il divieto nel caso di prestazioni effettuate a favore del paziente, anche da parte di soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, e confermando viceversa l'obbligo laddove la prestazione non sia resa direttamente al paziente, bensì ad altro professionista o struttura sanitaria.

## 19 MARZO 2019

### **Agenzia Entrate - Provvedimento Prot. n.64442/2019 - Approvazione del modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili" (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica**

Approvazione del modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili" (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il nuovo modello sostituisce il precedente modello RLI, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2017, a decorrere dal 20 marzo 2019. Dal 20 marzo al 19 maggio 2019 saranno accettati sia il modello approvato con il provvedimento del 15 giugno 2017 sia quello approvato con il presente provvedimento. A partire dal 20 maggio 2019 potrà essere utilizzato esclusivamente il modello approvato con il provvedimento in commento.

## 15 MARZO 2019

### **Agenzia Entrate - Provvedimento Prot. 62274/2019 – Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell'articolo 9 del decreto - legge n. 119 del 2018**

Con il provvedimento del 15 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità d'attuazione del nuovo strumento fiscale di definizione agevolata, introdotta dal D.L. n. 119/2018. La definizione agevolata delle violazioni formali si perfeziona con la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali, indicati nel modello F24. L'Agenzia specifica come le violazioni non devono rilevare sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

## 12 MARZO 2019

### **Agenzia Entrate - Provvedimento Prot. n.58168/2019 - Approvazione del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730 - 4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate", con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati**

Con provvedimento del 12 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i termini e le modalità per la scelta da parte dei sostituti d'imposta dell'indirizzo telematico presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni del modello 730 dei propri dipendenti. Definite anche le modalità e le specifiche tecniche mediante le quali il sostituto d'imposta rende noto di non essere tenuto all'effettuazione del conguaglio nei confronti di un percipiente. Se l'Agenzia delle Entrate è nell'impossibilità di rendere disponibili i modelli 730-4, li restituisce ai soggetti che hanno prestato l'assistenza fiscale che provvederanno autonomamente a trasmetterli ai sostituti d'imposta.

11 MARZO 2019

**Agenzia Entrate - Risoluzione n.35/E - Legale parte vittoriosa munito di delega all'incasso - Agenzia Entrate Riscossione**

Con la risoluzione n. 35/E/2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere a seguito di un'istanza di consulenza giuridica presentata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Nello specifico, il quesito riguarda l'applicazione della ritenuta d'acconto Irpef, ai sensi dell'articolo 25 del Dpr 600/1973, nell'ipotesi in cui il legale non sia distrattario, ma richieda comunque di incassare le somme, liquidate dal giudice alla controparte vittoriosa, in forza di un mandato all'incasso. Le somme liquidate al difensore, per la parte relativa alle spese legali di sua spettanza, vanno assoggettate a ritenuta d'acconto. Il prelievo non deve essere operato solo se gli importi corrisposti non costituiscono reddito di lavoro autonomo per il legale, ossia qualora questi produca copia della fattura emessa al cliente per la prestazione resa.

11 MARZO 2019

**Agenzia Entrate - Risoluzione n.34/E - Interpello ex articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Eredi del professionista**

Con la risoluzione n. 34/E/2019, l'Agenzia delle Entrate si è occupata della cessazione dell'attività professionale. In presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l'ultima parcella. Ne consegue che nel caso di emissione di fatture ad esigibilità differita da incassare oppure fatture da emettere è ammissibile una deroga a quanto stabilito dal decreto IVA, che dispone la chiusura della partita IVA del contribuente deceduto da parte degli eredi entro sei mesi dalla data della sua morte. Diversamente è fatta salva la possibilità di anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius e di chiudere la partita IVA, salvo, in tale evenienza, computare nell'ultima dichiarazione annuale IVA anche le operazioni per le quali non si è verificata l'esigibilità dell'imposta, ossia, anticipare l'esigibilità rispetto al momento dell'effettivo incasso.